

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 24 Febbraio 2020

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista

Circolare n. 8 del 2020

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza
Dott. Nicholas Varrese

La stampa dei registri contabili relativi al 2018

Of counsel

Legali
Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Daniel Wahal
FORO DI PADOVA
Avv. Evelyne Povoleri
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA

Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Si rammenta che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (**registri iva, libro giornale, mastrini, libro inventari, registro dei beni ammortizzabili**) tenuti con **sistemi meccanografici** è previsto **entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazioni dei redditi**.

Per le registrazioni relative al 2018 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata **entro il 2 marzo 2020** (tre mesi dopo il 2 dicembre 2019) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (01/01 - 31/12).

Si ricorda inoltre che, a seguito della semplificazione introdotta dal Decreto Crescita all'articolo 12-octies, la stampa cartacea dei libri contabili è necessaria soltanto all'atto del controllo da parte dell'Agenzia Entrate e su richiesta, ampliando così la possibilità, che era prevista per alcuni registri IVA, a tutti i registri contabili che possono essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Nella pratica la deroga dell'obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo, non è stata accompagnata da una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo.

In generale le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione della modalità di tenuta della contabilità. Se la contabilità è **tenuta in modalità cartacea** l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di Euro 16,00 per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria, ovvero Euro 32,00 per tutti gli altri soggetti. In tal caso l'imposta può essere assolta in due modi:


- attraverso il pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate che rilascia contrassegno;
- mediante pagamento tramite modello F23.

Diversamente, se la contabilità è **tenuta su supporto informatico** l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica. In ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014

Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail
segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it



prevede che l'imposta sia assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.

A fornire dei chiarimenti sono intervenuti il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) e la FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti) che hanno pubblicato un documento di ricerca sul tema.

A seguito dell'introduzione della deroga alla stampa dei registri **semberebbero** potersi verificare le seguenti ipotesi:

- 1) **tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva:** in questo caso l'imposta di bollo va assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online;
- 2) **tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria):** in questo caso è necessario assolvere l'imposta di bollo in funzione del numero di pagine (e non del numero di registrazioni), attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno oppure mediante pagamento tramite modello F23;
- 3) **tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali verifiche):** in questo caso, nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e quindi non sussista alcun obbligo normativo, sembrerebbe comunque preferibile liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24 online.

Tuttavia, è possibile ipotizzare che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (vale a dire una stampa su file in formato "pdf"), si possa liquidare l'imposta di bollo in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in "pdf"), utilizzando per il pagamento il modello F23.

Certificazione Unica 2020

Si ricorda che entro il prossimo **9 marzo 2020** i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo 2020 (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro).

Si rammenta che la trasmissione all'Agenzia può essere effettuata entro il **02.11.2020** se la certificazione riguarda esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati col modello 730.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Balin & Associati